

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

### Pareri a cura della Commissione Strutture

#### QUESITO N. 18 NTC 2018 DEL 05.06.18 IN MERITO A RECUPERO SOTTOTETTI

Ho letto con attenzione i seguenti documenti:

- Comunicato CROIL del 29/04/2016
- Quesito 84 del 17/07/2017
- Quesito 96 del 26/10/2017

I tre documenti ben chiariscono come vada inteso un recupero di sottotetto ai fini strutturali secondo le vecchie NTC2008 e fino ad ora sono stati di grande utilità nel classificare gli interventi. Nelle "vecchie" NTC2008 al punto 8.4.1 (intervento di adeguamento) si leggeva:

*"... Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d)".*

Nelle nuove NTC2018 al punto 8.4.3 (intervento di adeguamento) la questione si complica a causa della seguente frase:

*"... Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrono una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti".*

I recuperi di sottotetto chiaramente portano ad un incremento di superficie abitabile.  
E' dunque automatica l'equazione (recupero di sottotetto) = (adeguamento sismico)?  
Sarebbe forse stato più chiaro per noi ingegneri una distinzione sulla base di un confronto ANTE/POST delle masse in gioco piuttosto che sulla base di aspetti legati alla superficie abitabile.

#### RISPOSTA DEL 19.06.18

Il tema da Lei sollevato è a noi noto e concordiamo pienamente con quanto scrive.  
Come Ordine di Milano abbiamo inviato un quesito ufficiale al Ministero chiedendo di affrontare l'argomento e di introdurre nella Circolare un chiarimento.  
Per il momento la Sua interpretazione è corretta, ma ci auguriamo tutti che venga fatta chiarezza e che non venga confermata la posizione poco ragionevole del DM.